

Legge di bilancio 2020: la lotteria degli scontrini e gli incentivi per i pagamenti tracciati

La lotteria degli scontrini

Gli incentivi all'utilizzo dei pagamenti tracciati

CIRCOLARI 24 FISCO

PERSONE FISICHE

La lotteria degli scontrini

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Non sono interessate



PROFESSIONISTI

Non sono interessate



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Con riferimento alla così detta "lotteria degli scontrini" il decreto legge 124 del 2019 stabilisce che i premi oggetto della lotteria non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale e non concorreranno a formare reddito imponibile per il soggetto che li percepisce.

COMMENTO

La così detta lotteria degli scontrini è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, [n. 232 del 2016](#) e rappresenta uno degli interventi volti a combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. Secondo una delle prime formulazioni della norma, l'estrazione a premi doveva iniziare con decorrenza dal primo gennaio 2020. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge "Fiscale", [n. 124 del 2019](#), l'avvio è stato posticipato al primo luglio 2020.

La lotteria degli scontrini è indirizzata alle persone fisiche, maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni ovvero servizi al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione presso esercenti interessati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, disciplinata dall'[articolo 2](#), comma 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Come stabilito dal [comma 541](#) della legge 232 del 2016, la partecipazione all'estrazione a premi è prevista anche in caso di acquisto di beni o servizi documentato attraverso fattura, anziché documento commerciale, a condizione che la fattura venga trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 3 del sempre del citato decreto 127.

Il provvedimento mira ad invogliare i consumatori finali a richiedere all'esercente l'emissione dello scontrino, al fine di partecipare all'estrazione a premi, contrastando così il fenomeno dell'evasione fiscale. Il consumatore ha, inoltre, la facoltà di segnalare all'Amministrazione finanziaria quegli esercenti che negano la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini. La segnalazione dovrà essere effettuata attraverso l'apposito portale che verrà istituito dall'Agenzia delle entrate e i dati verranno utilizzati dalla medesima Agenzia e dalla Guardia di Finanza per effettuare le analisi del rischio di evasione, in capo al rivenditore, in

ottemperanza delle disposizioni contenute nel [decreto legge 201](#) del 2011. Tale sistema di segnalazione ha sostituito il regime sanzionatorio inizialmente previsto nei confronti degli esercenti. La norma, infatti, prevedeva l'irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di rifiuto da parte del rivenditore di attivare la procedura utile per permettere al consumatore di partecipare all'estrazione a premi.

Per partecipare alla lotteria degli scontrini, ciascun consumatore dovrà dotarsi di un proprio "codice lotteria" da comunicare all'esercente al momento dell'acquisto, manifestando così la propria intenzione a partecipare all'estrazione. Tale codice deve essere scaricato dall'apposito portale che verrà istituito appositamente dall'Agenzia delle entrate. A tal proposito l'Agenzia dovrà emanare un provvedimento attraverso il quale individuare le modalità per l'acquisizione del codice lotteria da parte di ciascun consumatore, nonché definire le istruzioni relative all'estrazione e all'assegnazione dei premi.

L'[articolo 19](#) del decreto legge "Fiscale" n. 124 del 2019 ha introdotto, inoltre, la possibilità a favore dei contribuenti che decidono di utilizzare strumenti di pagamento tracciati, di partecipare a delle estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Inoltre la norma ha stabilito che i premi oggetto della lotteria degli scontrini non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale e non concorreranno a formare il reddito imponibile per il soggetto che li percepisce.

Attraverso il [Provvedimento del 31 ottobre 2019](#), l'Agenzia delle entrate ha definito le specifiche tecniche necessarie affinché i registratori telematici possano trasmettere i dati dei corrispettivi validi per la partecipazione alla lotteria degli scontrini. In particolare, il registratore telematico dovrà acquisire il codice lotteria comunicato dal consumatore, anche attraverso la lettura ottica. L'esercente, durante l'arco della giornata e al momento della chiusura giornaliera, dovrà trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati dei documenti commerciali che partecipano all'estrazione a premi. Pertanto il rivenditore, oltre a comunicare i dati identificativi del registratore telematico, trasmetterà:

- La denominazione del cedente ovvero prestatore;
- L' identificativo completo del documento trasmesso;
- L'identificativo del punto cassa in caso di server RT;
- La data e l'ora del documento;
- L'importo del corrispettivo, distinguendo la somma pagata in contanti da quella pagata con strumenti elettronici, nonché l'ammontare del corrispettivo non pagato;
- Il codice lotteria del cliente.

[Decreto Legge fiscale 124/2019](#)

I contribuenti che decidono di utilizzare strumenti di pagamento tracciati per l'acquisto di beni e servizi partecipano a delle estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

I premi oggetto della lotteria degli scontrini non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale e non concorreranno a formare reddito imponibile per il soggetto che li percepisce.

PERSONE FISICHE

Gli incentivi all'utilizzo dei pagamenti tracciati

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Non sono interessate



PROFESSIONISTI

Non sono interessate



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

La Legge di bilancio per il 2020 ha introdotto la possibilità di beneficiare di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche, maggiorenni e residenti all'interno del territorio dello Stato, che effettuano "abituamente" acquisti con mezzi di pagamento tracciati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

COMMENTO

L'[articolo 1](#), comma 288 della legge 160 del 2019, legge di bilancio per il 2020, ha introdotto degli incentivi in caso di pagamento mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. In particolare l'agevolazione è indirizzata alle persone fisiche, maggiorenni e residenti all'interno del territorio dello Stato, le quali effettuano "abituamente" acquisti con mezzi di pagamento tracciati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione consiste in un rimborso in denaro sugli acquisti effettuati presso venditori di beni ovvero servizi.

A tal fine la norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 30 aprile 2020, con il quale dovranno essere definite le modalità attuative della disposizione in esame con specifico riferimento:

- Ai criteri per l'attribuzione del rimborso ai consumatori finali;
- Alle modalità per comunicare l'adesione volontaria al rimborso in denaro;
- Al volume e alla frequenza degli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, che permettono di accedere al rimborso;
- Agli strumenti di pagamento elettronico che garantiscono l'accesso all'agevolazione;
- Alle tipologie di attività di vendita di beni ovvero servizi rilevanti ai fini del rimborso in esame.

Il [comma 290](#) della legge di bilancio 2020 ha previsto lo stanziamento di un importo pari a 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 al fine di erogare i rimborsi in denaro a favore dei consumatori finali, nonché per far fronte agli oneri legati all'attuazione di tale disposizione. Tale importo può essere elevato qualora, a seguito dell'introduzione dell'agevolazione sopra illustrata, il Fisco riscontrerà maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile.

Incentivi ai pagamenti elettronici: i punti salienti

Persone fisiche, maggiorenni e residenti all'interno del territorio dello Stato.

Acquisti "abituale" con mezzi di pagamento tracciati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso venditori di beni ovvero servizi.

Emanazione di un del Ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2020 per definire le disposizioni attuative.

SI RICORDA CHE

- Il [DL 124 del 2019](#) ha stabilito che i premi oggetto della lotteria degli scontrini non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale e non concorreranno a formare reddito imponibile per il soggetto che li percepisce.
- La [Legge di bilancio per il 2020](#) ha introdotto la possibilità di beneficiare di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche, maggiorenni e residenti all'interno del territorio dello Stato, che effettuano "abituale" acquisti con mezzi di pagamento tracciati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

SCHEMI E TABELLE

Legge di bilancio 2020: incentivi per i pagamenti tracciati e lotteria degli scontrini – i punti salienti

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La normativa | La così detta lotteria degli scontrini è stata introdotta dalla Legge di bilancio per il 2017, legge n. 232 del 2016 e rappresenta uno degli interventi volti a combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. Secondo la prima formulazione della norma, l'estrazione a premi doveva iniziare con decorrenza 1° gennaio 2020. A seguito delle modifiche introdotte dal Legge Fiscale n. 124 del 2019, l'avvio è stato posticipato al 1° luglio 2020. |
| Ambito soggettivo | La lotteria degli scontrini è indirizzata alle persone fisiche, maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni ovvero servizi al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione presso esercenti interessati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, disciplinata dall' articolo 2 , comma 1 del D.Lgs. 127/2015. Come stabilito dal comma 541 della Legge 232 del 2016, la partecipazione all'estrazione a premi è prevista anche in caso di acquisto di beni o servizi documentato attraverso fattura, anziché documento commerciale, a condizione che la fattura venga trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 1 , comma 3 del D.Lgs. 127/2015. |
| Codice lotteria | Per partecipare alla lotteria degli scontrini, ciascun consumatore dovrà dotarsi di un proprio "codice lotteria" da comunicare all'esercente al momento dell'acquisto, manifestando così la propria intenzione a partecipare all'estrazione. Tale codice deve essere scaricato dall'apposito portale che verrà istituito appositamente dall'Agenzia delle entrate. |

Regime sanzionatorio Il consumatore ha, inoltre, la facoltà di segnalare all'Amministrazione finanziaria quegli esercenti che negano la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini. La segnalazione dovrà essere effettuata attraverso l'apposito portale che verrà istituito dall'Agenzia delle Entrate e i dati verranno utilizzati dalla medesima Agenzia e dalla Guardia di Finanza per effettuare le analisi del rischio di evasione, in capo al rivenditore, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel [D.L. 201/2011](#).

Incentivi ai pagamenti tracciati Le persone fisiche, maggiorenni e residenti all'interno del territorio dello Stato, che effettuano "*abitualmente*" acquisti con mezzi di pagamento tracciati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso venditori di beni ovvero servizi potranno beneficiare di un rimborso in denaro. A tal fine la norma prevede l'emanazione di un del Ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2020, con il quale dovranno essere definite le disposizioni attuative.

A cura di Michele Brusaterra